



Città di Grosseto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 76 del 29/05/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023

L' anno 2023 il giorno 29 del mese di Maggio alle ore 08:30 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presenti alla votazione:

Nome	P	A	Nome	P	A
VIVARELLI COLONNA ANTONFRANCESCO	X		VITALE LUCA	X	
TURBANTI FAUSTO	X		GABBRIELLI AMEDEO	X	
PETTRONE ANGELO		X	BARTALUCCI MANUELE (FdI)	X	
CIUCCHI FRANCESCA	X		PIZZUTI VALERIO	X	
MINACCI CARLA	X		CULICCHI LEONARDO	X	
VASELLINI ANDREA	X		BARTOLINI DAVIDE	X	
CERBONI GIACOMO		X	CIRILLO CIRO		X
TORNUSCIOLO GINO	X		BARTALUCCI MANUELE (PD)	X	
BRAGAGLIA ALESSANDRO	X		ROSINI STEFANO	X	
BALDI LUDOVICO	X		BERNARDINI RITA	X	
PIERACCINI ALFIERO	X		BUGGIANI CECILIA	X	
LAURETANO LORENZO	X		CAPONE GABRIELLA		X
GUIDONI ANDREA	X		DE MARTIS CARLO		X
BACCETTI SIMONETTA	X		DEL SANTO MARILENA		X
SERRA PAOLO		X	GORI GIACOMO	X	
PEPI FRANCESCA	X		GAVIANO AMELIA	X	
MANZO ANNALISA	X				

CONSIGLIERI ASSEGNATI: 33

PRESENTI: 26

ASSENTI: 7

Presidente del Consiglio: Fausto Turbanti

Segretario Generale (vice): Simone Cucinotta

Scrutatori: Baldi Ludovico, Lauretano Lorenzo, Bernardini Rita.

Il Presidente Del Consiglio, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- ARERA, con le deliberazioni nn. 443/2019, 238/2020 e 493/2020, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 e con Deliberazione n. 363/2021 ha approvato il metodo tariffario dei rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Richiamato l'art. 7 della Deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti, e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Economico Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni.

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Grosseto è presente ed operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, denominato ATO Toscana Sud, il quale svolge, pertanto, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla Deliberazione ARERA 363/2021, ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle amministrazioni comunali.

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a

proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine di legge, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo.

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 29/06/2020 e ss.mm.ii.

Visto, in particolare, l'art. 7 del Regolamento di cui al punto precedente, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel Regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della L. n. 147/2013.

Visto il D.P.R. 27/04/1999, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa del tributo sui rifiuti.

Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 28/07/2022, che prende atto del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2023, comprendente anche i costi sostenuti direttamente dall'Ente.

Atteso che la predisposizione del Piano Finanziario ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 158/99 e della tariffa di riferimento costituisce il presupposto e base per la applicazione della TARI, nonché, per la sua articolazione secondo le disposizioni del relativo Regolamento comunale.

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, come sopra validato dalla competente autorità di ambito ATO Toscana Sud, ente territorialmente competente, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile.

Ritenendo, alla luce di quanto esposto al punto precedente, di dover determinare le tariffe TARI per l'anno 2023 in relazione ai costi stabiliti nel documento di cui alla sopra citata Deliberazione del Consiglio Comunale.

Dato atto che le tariffe di cui all'Allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, sono state calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/99, tenendo conto dei seguenti criteri:

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della L. n. 147/2013, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto

trattamento in conformità alla normativa vigente, al netto dei costi del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007, ai sensi dell'art. 1, comma 655, della L. n. 147/2013;

- ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche come specificato nell'allegato schema di calcolo delle tariffe;
- previsione di apposita agevolazione nella determinazione della tariffa delle utenze domestiche per tenere conto della raccolta differenziata alle stesse imputabile, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 658, della L. n. 147/2013 e dall'art. 12 del Regolamento comunale del tributo;
- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti, "Allegato A";
- determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, come specificato nell'allegata tabella;
- applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali pubblici o aree pubbliche o di uso pubblico secondo quanto previsto dall'art. n. 1 comma 662 della L. n. 147/2013, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160, ai sensi dell'art. 16 del vigente Regolamento per l'applicazione della TARI, con misura tariffaria determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%;
- calcolo dei costi fissi e variabili, relativi alla copertura delle riduzioni/agevolazioni tipizzate previsti dal Regolamento comunale per la disciplina del tributo, che per l'anno 2023 ammontano complessivamente ad € 540.970,21;
- incremento dei costi sostenuti per i rimborsi della TARI pagata e non dovuta dai contribuenti per un importo di € 27.706,76;
- sono stati sottratti i costi relativi ai rifiuti prodotti dagli uffici comunali calcolati sulla base della tariffa per gli uffici per un totale di € 46.088,00;
- sono stati sottratti dai costi le entrate relative al recupero evasione TARI per un totale di € 500.000,00.

Dato atto che, come risulta dal Piano Economico Finanziario 2023, l'Indennità di Disagio Ambientale di cui al corrispettivo spettante al soggetto gestore dell'impianto S-Strillaie e dell'impianto C-Strillaie, utilizzata ai fini del calcolo delle tariffe, ammonta ad € 602.998,00.

Considerato che, in ogni caso, la disciplina della TARI conferma l'obbligo per i Comuni di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi delle discariche individuati dall'art. 15 D. Lgs. n. 36/2003 (comma 654).

Considerato il disposto di cui all'art. 7, comma 2, del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti, "...omissis... è riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale: a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato; b) per la sola parte derivante dalla

riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.”.

Ritenuto necessario, per quanto sopra riportato, aggiungere ai costi risultanti dal PEF 2022/2025, anno 2023, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo rilevato per l'esercizio 2020 pari ad € 59.338,85 dovuto alla normale e costante variazione della base imponibile.

Dato atto che, come disposto dal comma 666 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Richiamato l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana.

Richiamato il D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 avente ad oggetto “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”, il quale ha modificato in modo sostanziale la parte IV del Testo Unico Ambientale, D. Lgs. n. 152/2006, ridisegnando le regole sui rifiuti in attuazione delle direttive Ue meglio note come “Pacchetto Economia Circolare”.

Rilevato che, tra le varie novità introdotte dal D. Lgs. n. 116/2020, alcune hanno un rilevante impatto sulla gestione della TARI, quali:

- l'abrogazione della lettera g), del comma 2, dell'art. 198 del D. Lgs. n. 162/2006, che conferiva ai Comuni la facoltà di assimilazione di taluni rifiuti speciali agli urbani sia per qualità che per quantità;
- la modifica dell'art. 238, comma 10, del D. Lgs. n. 162/2006, mediante introduzione della possibilità, per le utenze non domestiche, di essere escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, qualora dimostrino di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico e di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

Rilevato che con il D.L. 30 aprile 2019, n° 34, convertito nella legge 28 giugno 2019, n° 58, è stato introdotto il comma 15-ter all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n° 201 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n° 214, il quale prevede che “I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28/04/2023, ad oggetto: “PROROGA SCADENZE TARI 2023”, con la quale sono state modificate, rispetto alla previsione regolamentare, le date di scadenza per il pagamento della TARI per l’anno 2023.

Richiamato l’art. 3 del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, il quale stabilisce, al comma 5-quinquies, che *“A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.”*.

Visto l’art 1, comma 775, della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. (22G00211)”, il quale prevede che *“in via eccezionale e limitatamente all’anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi in Ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l’applicazione della quota libera dell’avanzo, accertato con l’approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”*.

Richiamato l’art. 43, comma 11, del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, il quale integra l’art. 3 comma 5-quinquies del D.L. n. 228/2021 sopra richiamato, disponendo che *“Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”*.

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 19 aprile 2023 che differisce al 31 maggio 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali (GU Serie Generale n.97 del 26-04-2023), ai sensi dell’art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” – T.U.E.L.

Richiamati:

- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il*

regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Preso atto che il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 era stato approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 28/07/2022 con provvedimento n. 70 e che la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione è stata approvata dal Consiglio con Deliberazione n. 128 del 29/12/2022.

Vista e richiamata la Deliberazione n. 130 adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 29/12/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023-2025 e relativi allegati e la successiva Deliberazione propria n. 50 del 28/04/2023, ad oggetto: “D. LGS. N. 267/2000 ART. 175: VARIAZIONI DI BILANCIO 2023-2025.”.

Vista e richiamata la Deliberazione della di Giunta Comunale n. 7 del 12/01/2023, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023-2025.

Richiamato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2023-2025, approvato, con i relativi allegati facenti parte integrante e sostanziale del provvedimento, con deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 21/02/2023.

Richiamato il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 19/04/2016 e modificato con atti consiliari n. 141 del 04/10/2018 e n. 18 del 04/02/2019.

Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” – T.U.E.L. e successive modificazioni.

Visto il vigente Statuto comunale approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 111 del 10/11/2003 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 76 del 10/07/08, n. 68 del 28/03/2011, n. 70 del 25/09/2013 e n. 82 del 13/09/2019.

Richiamato il D. Lgs. 25/05/2016 n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 07/08/2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile del tributo.

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto,

- 1) di approvare per l'anno 2023 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), determinate mediante l'applicazione dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999, come specificato nell'allegato “A” della presente Deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, di seguito riportate:

A) Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	€ 1,11473	€ 101,95911
2 componenti	€ 1,21842	€ 174,78705
3 componenti	€ 1,32212	€ 221,08480
4 componenti	€ 1,42582	€ 270,50376
5 componenti	€ 1,51655	€ 338,12970
6 o più componenti	€ 1,59432	€ 386,50826

B) Utenze non domestiche

Categorie di attività		Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1	Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	€ 0,83606	€ 1,20565
2	Cinematografi, teatri	€ 0,64540	€ 0,92881
3	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	€ 0,72872	€ 1,04843
4	Campeggi, aree sosta camper, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 1,10156	€ 1,63223
5	Stabilimenti balneari	€ 0,93068	€ 1,33626
6	Autosaloni, esposizioni	€ 0,74285	€ 1,05657
7	Alberghi con ristorante	€ 2,17346	€ 3,12198
8	Alberghi senza ristorante	€ 1,60856	€ 2,30949
9	Carceri, case di cura e riposo, caserme	€ 1,95315	€ 2,80336
10	Ospedali	€ 2,40084	€ 3,44566
11	Uffici, agenzie	€ 1,97010	€ 2,82623
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	€ 1,20324	€ 1,71909
13	Negozi abbigliamento, cartolerie, librerie, calzature, ferramenta e altri beni durevoli	€ 1,65517	€ 2,37700

14	Edicole, farmacie, plurilicenze, tabaccai	€ 1,91220	€ 2,73212
15	Negozi particolari quali: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 1,18347	€ 1,69358
16	Banchi di mercato beni durevoli	€ 2,17346	€ 3,11296
17	Attività artigianali tipo: barbiere, estetista, parrucchiere	€ 1,56196	€ 2,24023
18	Attività artigianali tipo: elettricista, fabbro, falegname, idraulico	€ 1,35294	€ 1,93524
19	Autofficina, carrozzeria, elettrauto	€ 1,72437	€ 2,46803
20	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 1,17641	€ 1,68721
21	Attività artigianali di produzione beni specifici, aziende agricole	€ 1,14817	€ 1,64587
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 5,52052	€ 7,91424
23	Birrerie, hamburgerie, mense	€ 4,00516	€ 5,74349
24	Bar, caffè, pasticcerie	€ 4,10826	€ 5,88686
25	Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi), supermercati	€ 3,20865	€ 4,60095
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 3,20865	€ 4,59040
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 6,89605	€ 9,87432
28	Ipermercati di generi misti	€ 2,79627	€ 4,00198
29	Banchi di mercato beni deperibili	€ 8,85486	€ 12,67659
30	Discoteche, night club	€ 2,58443	€ 3,70073

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100 %.

2) Di dare atto che, ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013, sull'importo del Tributo comunale della Tassa Rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, pari all'aliquota deliberata dall'Amministrazione Provinciale di Grosseto del 5%.

3) Di trasmettere la presente Deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze mediante la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.

Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come previsto dall'art. 13, comma 15 e seguenti, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

4) Di dichiarare, con separata votazione, vista l'urgenza di emettere quanto prima gli avvisi di pagamento della TARI 2023, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si riporta il verbale sintetico della seduta, integralmente presente agli atti in forma di registrazione audio/video.

Si dà atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della II Commissione Consiliare nelle sedute del 18 e 23 maggio 2023.

Relaziona l'assessore Rusconi.

Intervengono a seguire, per dichiarazione di voto, i consiglieri Bartolini, Tornusciolo, Vasellini, Gori e Pepi.

Non avendo altri chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione che viene approvata con 18 voti favorevoli (Sindaco Vivarelli Colonna e consiglieri Baccetti, Baldi, Bartalucci (FdI), Bragaglia, Ciucchi, Gabbrielli, Gaviano, Guidoni, Lauretano, Manzo, Minacci, Pepi, Pieraccini, Tornusciolo, Turbanti, Vasellini e Vitale) e 8 contrari (Bartalucci-PD, Bartolini, Bernardini, Buggiani, Culicchi, Gori, Pizzuti e Rosini), espressi dai consiglieri presenti.

(Escono i consiglieri Gaviano e Culicchi)

Dopodichè

IL CONSIGLIO

con on 17 voti favorevoli (Sindaco Vivarelli Colonna e consiglieri Baccetti, Baldi, Bartalucci (FdI), Bragaglia, Ciucchi, Gabbrielli, Guidoni, Lauretano, Manzo, Minacci, Pepi, Pieraccini, Tornusciolo, Turbanti, Vasellini e Vitale) e 7 contrari (Bartalucci-PD, Bartolini, Bernardini, Buggiani, Gori, Pizzuti e Rosini)

DELIBERA ALTRESI'

di rendere la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio
Fausto Turbanti

Il Vice Segretario
Felice Carullo

(atto sottoscritto digitalmente)